

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
COMUNALE
per l'applicazione
dell'istituto dell'
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
e dell'AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA

Approvato con delibera consiliare n. 74 del 15.12.1998
Ravvisato legittimo dal Co.Re.Co. nella seduta dd 08.02.1999 - n. 20520/912 di prot.

TITOLO I

CAPO I

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE ATTIVAZIONE D'UFFICIO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il Comune di Gonars per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

Il presente regolamento, disciplina:

- 1) l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 218/1997;
- 2) l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, di atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Articolo 2

Responsabile del procedimento

La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al responsabile della gestione dei tributi locali.

Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuita al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 3

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione può intervenire su tutti i tributi locali.

L'accertamento può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia e/o dichiarazione, o comunicazione che ha formato oggetto di imposizione.

Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi

articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 4

Attivazione d'ufficio dell'accertamento con adesione

Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o da regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

Articolo 5

Avvio del procedimento

L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Articolo 6

Contenuti dell'invito a comparire

Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Articolo 7

Richiesta di rinvio

Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata l'insussistenza di motivi che possano contrastare con l'esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Articolo 8

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale, il quale deve contenere:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dal contribuente e dall'amministrazione;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparazione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 2 ed il funzionario procederà a norma dell'Articolo 7 ultimo comma del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO D'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 9

Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art 5 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione,

indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al 1 comma l'ufficio, anche telefonicamente o tramite fax, comunica al contribuente l'invito a comparire; dalla data di invito a comparire si dà avvio al procedimento di accertamento con adesione, per il quale si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

L'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia una volta conclusa la procedura di accertamento con adesione.

Articolo 10

Istanza del contribuente a esiguito di accessi, ispezioni o verifiche

Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, apposita istanza, in carta libera, di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, comunica al contribuente l'invito a comparire.

Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEQUENTI

Articolo 11

Atto di accertamento con adesione

L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o suo delegato.

Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all' Articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 12

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione

deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente Articolo 11, direttamente presso la tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.

Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'Articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento di conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

Le somme dovute possono essere versate ratealmente in un massimo di due rate trimestrali per somme dovute fino a £. 500.000 ed in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori a £. 500.000; in ogni caso la somma della rata non può essere inferiore a £. 100.000.

Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'Articolo 11 del presente regolamento.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente può fare pervenire direttamente o tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, o comunque verificato d'ufficio l'avvenuto versamento rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13. In tal caso il comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 13

Perfezionamento della definizione

L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme di cui al precedente articolo, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata .

A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine (di 60 giorni) per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile la predetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla riduzione.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari e comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Articolo 14

Potere di esercizio dell'autotutela

Il potere di autotutela si può esercitare su tutti i tributi.

Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita al responsabile della gestione dei singoli tributi locali.

Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al D.Lgs n. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 15

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Articolo 16

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- doppia imposizione sullo stesso tributo;
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 17

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'Articolo 16 del presente regolamento.

Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Articolo 18

Conclusione del procedimento di riesame

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento.

La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Articolo 19

Adempimenti degli uffici

Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di autoannullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Articolo 20

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

La giunta comunale, tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia e dell'eseguità della pretesa tributaria rispetto ai costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa, impartisce direttive all'ufficio tributi per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna del Comune al rimborso delle spese di giudizio.

Art 21

Entrata in vigore

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

INDICE

TITOLO I

CAPO I

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Responsabile del procedimento
- Articolo 3 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione
- Articolo 4 Attivazione d'ufficio dell'accertamento con adesione
- Articolo 5 Avvio del procedimento
- Articolo 6 Contenuti dell'invito a comparire
- Articolo 7 Richiesta di rinvio
- Articolo 8 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II

- Articolo 9 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
- Articolo 10 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III

- Articolo 11 Atto di accertamento con adesione
- Articolo 12 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
- Articolo 13 Perfezionamento della definizione

TITOLO II

- Articolo 14 Potere di esercizio dell'autotutela
- Articolo 15 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Articolo 16 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Articolo 17 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Articolo 18 Conclusione del procedimento di riesame
- Articolo 19 Adempimenti degli uffici
- Articolo 20 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
- Articolo 21 Entrata in vigore